

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9223 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 15/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

NARDI CLAUDIO nato il 31/08/1975 a PADOVA

avverso la sentenza del 22/04/2013 della CORTE APPELLO di VENEZIA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

A handwritten signature is written below the text, followed by a horizontal line that spans across the width of the signature area.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nardi Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.900 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce carenza motivazionale e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che andava sussunto nella ipotesi sub b) dell'art.186 C.d.s. in ragione del superamento della soglia di cui alla suddetta previsione in misura inferiore al decimale, e per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati e non consentiti in questa sede, laddove il ricorrente non può dolersi in sede di legittimità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche se la questione non aveva formato tema di impugnazione, tenuto altresì conto peraltro dell'assoluta coerenza logica giuridica della decisione del primo giudice sul punto.

Quanto alla questione del mancato superamento della soglia di 1,5 g/l ha sostenuto il giudice di legittimità che ai fini della verifica del superamento del limite previsto dal legislatore in tema di guida in stato di ebbrezza assumano rilievo anche i valori centesimali (sez.IV, 2011, 16.10.2013, Ferrari 258426).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15.11.2017

